

considerazione che, « nell'età degli imperatori cristiani, i profeti ispirati da Dio erano addirittura assecondati ».

Ma le due situazioni, a mio avviso, sono alquanto differenti. L'uso di una profezia di coloritura cristiana, ritenuta ispirata dal vero Dio, non pare rappresentare (diversamente da alcuni comportamenti degli imperatori pagani) una forma di incoerenza e contraddizione, giacché, se riferita al 'vero' Dio, la divinazione cessa automaticamente di essere tale, per diventare una legittima pratica della nuova fede. Non si tratta più, pertanto, di tolleranza di ritualità pagane, bensì di uno degli innumerevoli casi di sussunzione e di risignificazione del paganesimo all'interno dell'ideologia cristiana (basti pensare all'antica festa della divinità solare, celebrata il 25 dicembre, 'riciclata' come commemorazione della nascita di Cristo).

4. Gli spunti di riflessione offerti dal volume sono, come abbiamo detto, assai numerosi; c'è da augurarsi che alcune di queste sollecitazioni vengano raccolte e, più in generale, che gli storici del diritto vogliano portare avanti le indagini — inesauribili — sugli aspetti giuridici della religiosità romana. Per quanto riguarda il pregevole lavoro della D., esso aiuta a comprendere il controverso rapporto tra i meccanismi del potere e la naturale sete di conoscenza dell'uomo, la sua insopprimibile *curiositas* di svelare i segreti dell'ignoto. Una curiosità che attraversa, in forme mutevoli, i millenni, nonostante i ripetuti ordini di « *silere* »: le suggestive espressioni del *Corpus Hermeticum* (I, 181 s.), collocate dall'autrice in chiusura del libro (« Ogni essere vivente è... immortale tramite l'intelletto. Ma il più immortale di tutti è l'uomo, perché è capace di ricevere Dio e di entrare in unione con Dio. È con questo solo vivente in effetti che Dio comunica, la notte per mezzo dei sogni, il giorno mediante i presagi, e gli predice l'avvenire per ogni genere di via... »), sembrano rivivere nelle parole con cui il grande scienziato contemporaneo Stephen Hawking chiude il suo best seller *Dal 'big bang' ai buchi neri. Breve storia del tempo*: « Noi tutti... dovremmo... essere in grado di partecipare alla discussione del problema del perché noi e l'universo esistiamo. Se riusciremo a trovare la risposta a questa domanda, decreteremo il trionfo definitivo della ragione umana: giacché allora conosceremo la mente di Dio ».

FRANCESCO LUCREZI

#### TAGLIACARTE

1. L'intelligenza, la fedeltà e l'affetto di tre bravi allievi (Luigi Garofalo, Vincenzo Mannino e Leo Peppe) ci hanno procurato il dono della pubblicazione postuma di *Alcuni appunti di Giuseppe Branca sulle « convenzioni costituzionali » nell'antica Roma*, ospitati in *BIDR.* 91 (1988, ma 1992) 689 ss. Gli argomenti toccati dal rimpianto collega e amico sono quelli dell'antico assetto costituzionale, dell'*auctoritas patrum*, della *provocatio ad populum*, del senatoconsulto *de Bacchanalibus*, nel ricorrente assillo (sopra tutto in ordine ai primi tre temi) di dare una risposta credi-

bile, piú credibile di quella corrente delle « falsificazioni » operate dalla posteriore annalistica, alla domanda relativa al sorprendente ripetersi, a distanza di anni o di secoli, di leggi e provvedimenti normativi, tra loro apparentemente conformi nel regolare la stessa materia. La tesi che il Branca incisivamente delinea è quella della mutevolezza, a sua volta determinata dalle alternanze dei rapporti di forza nella vita politica, di quell'ampia sfera del pregiuridico o del paragiuridico che fa da contorno al giuridico, e in particolare al costituzionale, senza essere nettamente separabile, o almeno distinguibile, da quest'ultimo. La terminologia (forse non felice) preferita dall'a. è quella anglicizzante di « convenzione », nel senso di prassi (e in certo modo di accomodamento provvisorio), già utilizzata nell'articolo *Convenzioni costituzionali ed antica repubblica romana*, in *Scr. Giannini* 1 (1988) 76 ss. Ciò che qui importa segnalare è l'acutezza dell'intuizione e la fecondità dello spunto offerto a future ricerche ed a maggiori approfondimenti, come suo ultimo messaggio, da un indimenticabile storico e giurista, che ha lasciato un solco profondo non solamente nel campo degli studi, ma anche in quello della vita politico-costituzionale del suo paese. [A. G.].

2. Un disegno storico delle norme sul *falsum*, inteso come reato, è stato tracciato da Maria Pia Piazza (P.M.P., *La disciplina del falso nel diritto romano* [Padova, Cedam, 1991], p. VI-279). Il libro, accolto col n. 62 tra le Pubblicazioni dell'Università di Pavia, si divide in quattro capitoli. Nel primo capitolo (p. 1 ss.) sono esaminate le figure di attività falsificatrice o simulatrice prese in considerazione dal diritto romano in età presillana: falso testamentario, falso nummario, *falsum testimonium dicere*, *vindiciam falsam ferre*, *falsum modum dicere* ecc. Nel secondo capitolo (p. 93 ss.) si passa in rassegna, nei limiti entro cui ne è possibile la ricostruzione, la legislazione sillana (non limitata alla *lex de falsis*, ma comprensiva anche della *lex de sicariis*). Il terzo capitolo (p. 159 ss.) è dedicato agli sviluppi della disciplina del falso nella normazione dell'età del principato. Del falso documentale e di quello monetario nelle costituzioni tardo-imperiali si occupa il quarto capitolo (p. 221 ss.). L'opera è corredata da un indice delle fonti e da un indice degli autori. [A. R.].

3. Tullio Spagnuolo Vigorita, docente a Napoli di quella contestatissima materia universitaria italiana denominata « Storia del diritto romano », ha pubblicato le linee essenziali dell'attività di seminario da lui dedicata alla normazione « imperiale » dell'età del principato (S.V.T., *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale* [Napoli, Jovene, 1992] p. 176). Per quanto mi è dato di giudicare, si tratta non solo di un'opera realmente scritta al servizio degli studenti, anziché (come fanno purtroppo non pochi autori) a celebrazione del proprio genio ed a mortificazione di questo o di quel contraddittore: si tratta inoltre di un « *exemplum* » particolarmente felice per altri insegnanti della difficile disciplina storico-giuridica (ove sia mai da questi, come può anche succedere, attentamente letta e criticamente meditata). In primo luogo, il « testo » (p. 15-26) è di lodevole chiarezza e semplicità (il che non significa affatto che sia superficiale); in secondo luogo, al testo si ricollegano (p. 107-176) ben 86 brani di fonti tecniche e atecniche, anche epigrafiche, riportate nella lingua originale (latina o greca) e accompagnate da attente

proposte di traduzioni in italiano, nonché da sobrie note di chiarimento. Quest'ultimo punto (non è certo la prima volta che lo dico) è di grande importanza: sia perché non trasforma il diritto romano (come talvolta succede) in un insieme di episodietti e di fatterelli in costume, da opera lirica; sia perché subordina i punti di vista dell'autore ad un controllo autentico e serio, estensibile sino al linguaggio antico delle fonti, da parte del lettore. Tanto per fare un esempio di questa possibilità di controllo (e di eventuale rettifica) offerta al lettore, si guardi alla traduzione di « *auctoritas* » nel famoso c. 34 delle *R. G. d. A.* (testo n. 6): lo S. traduce (come ho fatto io stesso a suo tempo) con « autorità », ma è chiaro che questa versione semplicistica in realtà non lo soddisfa, sicché a p. 21 ss. egli parla di « prestigio », mentre può ben darsi che, in sede viva di seminario, qualche acuto studente (ce ne sono, ce ne sono) abbia a sua volta rilevato che anche la versione « prestigio » non coglie appieno l'ambiguo modo di esprimersi di Augusto, il quale teneva a sottolineare piuttosto artificiosamente di non aver mai avuto sommi poteri, ma non voleva affatto simulare, contro ogni evidenza, di essere stato nella repubblica una ininfluente mammoletta (non avrà inteso dire « autorevolezza »?). Ad ogni modo, e per concludere questo cenno, ben vengano libri scolastici, didattici, dichiaratamente elementari, peraltro non bassamente divulgativi, come quello qui segnalato. È da essi che dipende la salvezza della storia del diritto romano, non già come numero di ore rimesso settimanalmente ad un inutile e noioso oratore, ma come contributo consistente e apprezzabile alla formazione dei futuri operatori giuridici. [A. G.]

4. L'accostamento da parte della legislazione tardo-imperiale della eterodossia religiosa alla follia e l'utilizzazione di questa stretta analogia non tanto per indulgere nei confronti degli eretici, quanto per perseguirli amministrativamente e penalmente nei modi più severi: questo il campo di indagine che si è prescelto Ferdinando Zucotti per una sua serie di densi saggi sullo scottante argomento (Z. F., « *Furor haereticorum* ». *Studi sul trattamento della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano* [Milano, Giuffrè, 1992] p. XV-564). I saggi (che andranno ovviamente esaminati con maggiore profondità in una apposita « lettura ») sono i seguenti: Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano (p. 9 ss.); Fondamento della persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione romano-cristiana (p. 49 ss.); La coercizione statale in materia di culto e di fede nella storia del diritto romano (p. 233 ss.); La responsabilità penale del folle nelle connesse visuali del diritto, della medicina e della teologia (p. 289 ss.); « *Furor* » ed « eterodossia » come categorie sistematiche della repressione criminale romana (p. 449 ss.). [B. B.]

5. Lucidamente presentato (p. V ss.) da L. Storoni Mazzolani, è apparso in traduzione italiana il saggio dedicato da Jean Marie André, nel 1937, a Mecenate (A. J. M., *Mecenate. Un tentativo di biografia spirituale* [Firenze, Le Lettere, 1991] p. X-184). Tre capitoli di fine analisi e di gradevolissima lettura: L'epicureismo di Mecenate o lo scacco della saggezza (p. 7 ss.); Azione e pensiero politico di Mecenate (p. 65 ss.); Il mecenatismo: storia e leggenda (p. 105 ss.). [M. D. P.]

6. *Illecito e pena privata in età repubblicana* è il titolo di ACOP. 5 (Napoli,

ESI, 1992, p. 337), cioè del volume, curato da F. Milazzo, che riproduce le relazioni e gli interventi del convegno di Copanello del 1990. I titoli delle relazioni e dei rispettivi autori sono inseriti nello Schedario della nostra rivista. Quanto ai temi trattati, va qui elogiata, per la sua perspicua lucidità, la « relazione di sintesi » (p. 325 ss.) di R. Santoro, la quale mette in risalto sia le inevitabili lacune della materia pur ampiamente discussa dai convenuti, sia gli elementi di particolare novità adottati da alcuni tra gli stessi: principalmente, la tesi del carattere originariamente pubblicistico della repressione del *fur manifestus* (Balzarini), quella della formazione posteriore alla *lex Aquilia* del concetto di *obligatio ex delicto* (Cannata), quella della inesistenza di uno specifico *generale edictum* emesso dal pretore a fondamento del suo passaggio dall'applicazione delle pene fisse decemvirali all'*aestimatio* delle diverse fattispecie concrete di *iniuria* (Manfredini). Certo non sarò io, e tanto meno in questa sede succinta, a dire se e quale delle affermazioni più radicali ora citate sia almeno in parte accoglibile. L'importante è che esse abbiano particolarmente contribuito, in sussidio, alle molteplici altre fini analisi proposte nel corso del convegno, allo scopo per cui un convegno su temi o su aree tematiche predeterminate ha la sua ragion d'essere: quello di sollecitare la riflessione critica dei presenti e, in un secondo momento, a pubblicazione avvenuta, la riflessione critica dei lettori. Un solo appunto, minimo e di carattere meramente formale, mi permetterei di rivolgere a questa e ad altre pubblicazioni del genere: quello di far correre, a chi legge, il rischio di perdere il filo del discorso a causa della riproduzione esatta e puntigliosa delle « parole di troppo » che si usano pronunciare al microfono, vuoi per cortesia vuoi per modestia, prima di entrare nel vivo delle argomentazioni: « Ringrazio gli organizzatori per aver invitato una pochezza come me »; « Il mio intervento sarà brevissimo »; « Finirò prima di aver cominciato »; « Le cose più importanti che dirò saranno estremamente banali »; « L'osservazione che sto per fare è tanto piccola che occorrerà un microscopio per scorgerla »; « Ancora grazie, grazie, grazie ». (Non aggiungo all'elenco l'« illustre contraddittore », l'« acutissimo studioso », il « riverito maestro » e via esaltando: potrei essere tacciato di invidia e di livore, visto che nessuno mai, nemmeno per caso, si riferisce a me). Intendiamoci, il mio è solo il punto di vista di una persona di carattere forse troppo spicciativo e troppo poco propenso ai minuetti. Comunque, lo ripeto, si tratta di un punto di vista che (« sarò breve ») non scalfisce nemmeno la validità del qui segnalato ACOP. 5. [A. G.].

7. Succinto, essenzialmente espositivo, comunque utile per un quadro completo delle ipotesi sicure e meno sicure di intervento della *restitutio in integrum*, il breve libro di Gabriel Buigues Soliver su *La rescision de los hechos y actos iuridicos en derecho romano* (Valencia, Ed. Nomos, 1992, p. 147). [L. M.].

8. Il denso studio dedicato da Giuseppe Valditara alla valutazione del danno aquiliano si sottrae alla possibilità di un riassunto e si presta solo alla segnalazione di un lavoro esegetico diligentissimo svolto sui difficili testi della materia con modalità di paziente analisi e di perspicace introspezione rientranti in un tipo di ricerca divenuto oggi, purtroppo, assai raro. Il lungo titolo del libro (*Superamento dell'« aestimatio rei » nella valutazione del danno aquiliano ed estensione della tutela ai*

« *non domini* » [Milano, Giuffrè, 1992, n. 3.11 delle « Mem. Ist. Giur. Torino »] p. 542) svela i due distinti filoni di indagine perseguiti dall'a. nei tre capitoli dell'opera. Il secondo filone, quello della estensione della tutela aquiliana ai *non domini*, costituisce l'oggetto del terzo capitolo (p. 304 ss.). I primi due capitoli (p. 1 ss., 201) sono invece dedicati al filone relativo al graduale passaggio del risarcimento del danneggiato dalla nuda *aestimatio rei* prevista dalla *lex Aquilia* al ben più ampio ed elastico *id quod interest* accolto da Ulpiano 18 *ed. D.* 9.2.21.2. L'esame dei testi della giurisprudenza classica pre-severiana induce l'a. all'ipotesi, confortata peraltro da non trascurabili indizi, che la concezione intermedia tra quella originaria e quella ulpianea (e giustiniana) sia consistita nella stima del così detto « prezzo formale » del *corpus* danneggiato, vale a dire nella stima del « di più » che la disponibilità della cosa rappresentava per il suo specifico *dominus* rispetto al (maggior) prezzo di mercato, che era cioè il prezzo reale della cosa. [F. F.].

9. Gennaro Franciosi ha pubblicato in seconda edizione il corso di lezioni dal titolo *Famiglia e persone in Roma antica dall'età arcaica al principato* (Torino, Giapichelli, 1992, p. 256). L'opera è stata arricchita da un capitolo (cap. VI, p. 179 ss.) relativo al regime patrimoniale della famiglia. Un po' dovunque ritocchi e integrazioni. Rilevo con piacere che l'a. (p. 131) ha dato credito alla mia proposta di costruzione del matrimonio libero in età classica (cfr. DPR.<sup>9</sup> n. 49.2.2). Trattandosi di un rigido cultore del principio « *Amicus Plato* », con quel che segue, la cosa va segnalata. [A. G.].

10. Come è noto, la *lex Iulia de adulteriis* del 18 a.C. concesse una esimente dalla pena della *lex Cornelia de sicariis* al *pater familias* della donna adultera, nel caso che uccidesse costei unitamente al suo complice, cogliendoli in flagranza in casa propria o in casa del genero: « *dum utrumque occidat* », precisa Macer 1 *publ. iud. D.* 48.5.33(32)pr. Della interessante ipotesi si è occupato, in un piccolo, ma penetrante saggio, Renzo Lambertini (« *Dum utrumque occidat* », « *Lex Iulia* » e uccisione « *in continenti* » degli adulteri « *iure patris* » [Bologna, Clueb, 1992] p. 35). La questione è piena di trabocchetti, quindi è ben possibile che su questo o quel risvolto si possa non essere d'accordo con l'a. (senza con ciò pronunciare anatemi di sorta nei suoi confronti). Ma fermiamoci sul punto più pruriginoso. Dato che il *pater familias* romano non disponeva di mitragliette, era facile che, mentre egli era occupato a far fuori uno degli amanti (non importa se la *filia* o il drudo) all'arma bianca, l'altro se la desse a gambe: nel qual caso andava a vuoto la lettera della legge, la quale esigeva che l'uccisione dei due avvenisse « *in continenti* » (cfr. BIONDI, in *Acta divi Augusti* [1945] 112 ss.). In ordine a questa evenienza Paolo (*sing. adult.* Coll. 4.2.7) e Ulpiano (1 *de adult.* D. 48.5.24[23].4) furono concordi nel ritenere che l'esimente si applicasse egualmente, ove risultasse che il *pater* sdegnato « *persecutus est* » il sopravvissuto (nella specie da loro considerata, la *filia*) e l'avesse colpito « *interpositis horis* », a distanza di non più di qualche ora e non « *post dies* ». Questa chiara, e tutto sommato condivisibile, interpretazione *pro reo* testimoniata dai due giuristi severiani ha molto poco a che vedere con un testo attribuito integralmente a Papiniano (*sing. adult.*) da Coll. 4.9.1: in esso, infatti, si legge il

*responsum* che il *pater* « *sine dubio homicida est* » se, avendo già ucciso il drudo, « *filiae suae pepercit* », dopo di che, introdotta da un « *plane* », si incontra la sorprendente limitazione che però il *pater* « *non minimam habebit defensionem* », se la figlia si sia salvata non per sua volontà, ma « *casu* » (per esempio, per essersi data alla fuga, « *quod forte fugit filia* »), ed anzi si rincara la dose col dire che « *hic autem pater non ideo servavit filiam quia voluit, sed quia occidere eam non potuit* ». All'occhio sagace del L. non sfugge che « la prospettiva di Papiniano si rivela forse un'incursione ermeneutica troppo ardita, anche se profondamente umana »; tuttavia io mi permetterei di sostenere che qui, e senza alcun « forse », ci troviamo di fronte ad una vera e propria sciocchezza, anche se suggerita da empito di umano pietismo. Altro è ammettere che la figlia vale come uccisa al pari dell'amante, se sia stata gravissimamente ferita eppure poi si sia prodigiosamente ripresa (fattispecie risolta in tal senso, stando al passo già citato di Macro, dai divi Marco Aurelio e Commodo); altro è invece spacciare come « *casus* » la fuga della figlia (mettiamo pure, col padre azzoppato nel rincorrerla e con il suo veloce nascondimento in luoghi ignoti o in terre lontane), sostenendo che sia sufficiente ad esimere il padre dalla legge Cornelia la sua proclamata (e comunque indimostrabile) *voluntas occidendi*. L'argomento (oltre tutto, l'ho detto, estraneo al « *respondit* » del giurista) è un cavillo troppo da retore, troppo da avvocato in cerca di una « *non minima defensio* », per poter essere attribuito a chi per l'a. è il « primo dei giureconsulti ». D'accordo, d'accordissimo che non bisogna dare la « caccia alle interpolazioni ». Ma quando una lepre viene ad accucciarsi davanti a un cacciatore disarmato e tende le orecchie per farsi cogliere da lui, come si fa, come si fa a non metterla in carniere? [A. G.].

11. *Index 20* (1992) sottopone all'attenzione dei giusromanisti due sezioni ricche di notizie assai importanti: *Giappone e diritto romano*; *America Latina e Diritto romano*. — In modi diversi (per così dire, dall'interno e dall'esterno del tema), alcuni studiosi, un giapponese e due italiani, informano ampiamente sulle tracce storiche e sulle tendenze funzionali di provenienza antica, non autoctone, che segnano tuttora la vicenda giuridica nipponica. Il contributo di Norio Kamiya spazia dal più remoto diritto del suo Paese fino a giungere al vasto movimento codificatorio concretizzatosi a cavaliere fra XIX e XX secolo (p. 365-90, con appendice bibliografica e testuale): dalla ricezione del sistema unificato del diritto cinese (VII sec. a.C.) alla conseguente nascita di una vera e propria *iurisprudencia*; dal prevalere medievale della consuetudine sulle norme messe insieme nei primi codici, fino alla restaurazione politica della seconda metà del secolo scorso, e al successivo assorbimento dei diritti europei di area romanistica nelle raccolte normative del Giappone moderno. Dal canto loro, Giuliano Crifò e Sandro Angelo Fusco relazionano con viva partecipazione, e minuziosamente, sullo svolgimento dei lavori del primo simposio romanistico internazionale giapponese tenutosi a Fukuoka nel settembre 1991, e imperniato su un argomento di eccezionale rilievo quale il mandato (p. 391-403): tema dalle caratteristiche tali che « ne fanno quasi di forza l'oggetto di una curiosità scientifica che non si rivolga esclusivamente all'elemento dogmatico [...], ma si proponga invece il quesito sulle radici » (p. 395). Affiancata allo scontato interesse dei numerosi con-

vegnisti occidentali, almeno a stare alle relazioni sembra a dir poco rilevante l'attenzione nipponica (e coreana) per l'esperienza romana, e ciò nonostante sia ben nota la forte influenza esercitata dalla sistematica pandettista sul percorso storico della realtà giuridica del Giappone. Questa attenzione — informano Crifò e Fusco — pare ora collegata, inoltre, presso i lavori dei giuristi di quella nazione, « con la ricerca di ciò che è giapponese nel diritto giapponese » (tema, questo, del convegno di Tokio dell'ottobre 1991): si tratterebbe, in definitiva, dell'indagine sui cd. « elementi di formazione del costituirsi di un diritto »; l'interesse, cioè, generalizzato e sentito, proprio per quelle « radici » sopra menzionate. — Discorso analogo, pur nella diversità, e giusromanisticamente ancor più « attualizzato », pare potersi scorgere per quel mondo del diritto latinoamericano al quale introduce Pierangelo Catalano con una visione d'insieme di talune delle attività realizzate nell'ultimo ventennio dal Gruppo di ricerca da lui presieduto (pp. 405-8). Cuba, Panama, Messico, Perù e Brasile sono le aree geografiche sulle cui esperienze giuridico-romanistiche contemporanee (didattiche, congressuali, editoriali) informano rispettivamente Sandro Schipani (pp. 409-13; 415-7; 419), Elvira Méndez Chang (p. 421), Giovanni Lóbrano (p. 423 s.), Agerson Tabosa Pinto e Maria Vital da Rocha (pp. 425-34). Emerge, già a prima vista, un fermento impressionante di iniziative che si estendono in più direzioni: dagli incontri seminariali di studio (per es. fra romanisti, civilisti e pubblicisti italiani e cubani: La Habana 1991) alle collaborazioni scientifiche fra le diverse università, europee e latinoamericane, e istituzioni di ricerca le più varie e qualificate (ASSLA, CNR, ecc.); dalla reintroduzione del Diritto romano come disciplina accademica autonoma in paesi nei quali, in anni di radicali mutamenti politici, era stato assorbito da insegnamenti generici e onnicomprensivi (si v. il caso di Cuba: p. 410), alla particolare attenzione rivolta in qualche caso agli studi romanistici dalla magistratura, autorevolmente rappresentata (per es. in occasione del primo seminario italo-panamense di Diritto romano nell'ottobre 1991: p. 416 s.). Ed ora: si apprende delle non poche traduzioni, introduzioni, commenti che filologi e romanisti messicani dedicano alle fonti antiche, in specie quelle postclassiche e giustiniane (Pauli Sententiae, Collatio legum, Iustiniani Institutiones, Vaticana fragmenta, ecc.). — Di particolare rilievo, e occasione di qualche riflessione sui progetti di riforma degli studi giuridici in Italia, mi pare il resoconto di una inchiesta effettuata sull'insegnamento romanistico in Brasile (pp. 425-34). Quesiti proposti e istituzioni consultate delineano chiaramente lo status accademico della disciplina: università che prevedono la materia come obbligatoria nel curriculum, e istituzioni per le quali essa si è trasformata in insegnamento opzionale; elenco dei professori giusromanisti, numero degli insegnamenti rispettivamente tenuti, alcuni « tipi » di insegnamento previsti nei curricula. — In conclusione, quello che le sezioni di *Index* 1992 ci mostrano è la rappresentazione di una giusromanistica internazionale — sia essa « il romanismo latinoamericano » di cui parla il Catalano, sia il concreto « ritorno alle fonti romane » che ci riferisce il Crifò per la realtà nipponica — organizzativamente fattiva, attenta e interessata, rivolta non solo al momento dogmatico del diritto ma anche alle basi stesse della società romana. [E. D.].

12. Nello scorrere distrattamente non ricordo più quale verbale, sono

stato incuriosito dal problema se sia corretto parlare di « *ius Romanum* », anziché di « *ius Romanorum* ». Io uso appunto parlare di *ius Romanorum* per indicare il diritto romano, ma, per verità, non mi è mai venuto in mente di considerare l'*ius Romanum* per un errore, tanto vero che una serie di note (sciocchezze, sciocchezze; va bene) l'ho intitolata *Ineptiae iuris Romani*. A parte il fatto che la locuzione è, ad esempio, indirettamente autorizzata da Gai 1.1 = I. 1.2.1 (ove si parla di *ius civile* come di « *ius proprium civitatis* », e non come di *ius proprium civium*), mi basta e avanza il fatto che il nostro dottissimo e carissimo Mario Lauria abbia intitolato un suo libro per l'appunto *Ius Romanum* (Napoli 1953), premettendovi un brano di Bernardo da Chiaravalle, che è degno da parte di tutti noi, cominciando da me, di severa meditazione. Comunque, non è per questa quisquilia che ho scritto questo capoverso. È per segnalare che, quando sono andato a documentarmi in ordine al tema del *ius Romanum* o *Romanorum* sul *VIR.*, ho dovuto riscontrare con sorpresa che il *VIR.* manca, per evidente errore di compilazione, della voce « *Romanus* »: voce che si legge, invece, quanto meno nei luoghi riportati dall'ottimo HEUMANN-SECKEL<sup>9</sup> s.b.v., e particolarmente in D. 1.6.1.2 (Gai 1 *inst.*), ove gli *homines* « *qui sub imperio populi Romani sunt* » di Gai 1.53 (e « *qui sub imperio nostro sunt* » di I. 1.8.2) figurano come gli *homines*, « *qui sub imperio Romano sunt* ». [A. G.]

13. L'eleganza dell'edizione corona degnamente l'eleganza dell'esposizione nel libro dedicato da Ernst Künzl all'istituto romano del trionfo del generale vittorioso (K.E., *Der römische Triumph. Siegsfeiern im antiken Rom* [München, Beck, 1988] p. 171). Impeccabile nelle notizie addotte sul piano dottrinale, completo nelle referenze bibliografiche generali, largo nella scelta delle testimonianze più esplicite di cui disponiamo (anche se offerte solo nella traduzione tedesca: p. 141 ss.), l'a. ha avuto la felice idea di far partecipare il lettore moderno alle feste trionfali dell'antica Roma anche attraverso una piccola scelta di paralleli moderni di quelle manifestazioni, che giungono, oltre gli archi di trionfo napoleonici di Parigi, sino al progettato (e, per fortuna, mai realizzato) super-arco trionfale di Hitler e di Speer del 1939. Particolarmente gustosa, nel capitolo dedicato alla « *Organisation* », l'idea di inserire a p. 71 una foto delle tribune provvisorie apprestate a Mainz nel 1986 per il « *Rosenmontagszug* ». È in questo modo (della cui difficoltà ci rendiamo pienamente conto) che i contemporanei vengono avvicinati efficacemente all'antico, o meglio che l'antico diventa per i lettori d'oggi veramente contemporaneo. Allo storico del diritto romano interesserà infine sapere che anche sotto il profilo giuridico-costituzionale il libro del K. è, nella sua sobrietà, apprezzabilmente preciso: come risulta, ad esempio, dall'utilizzazione (p. 94) di Liv. 8.9.10 (a proposito dei due vincitori di Asdrubale, M. Livio Salinatore e C. Claudio Nerone) per la soluzione del delicato problema dell'unico, tra due consoli parimenti meritevoli, cui era possibile assegnare il trionfo. [V. G.]

14. La lettura di un nuovo libro è causa spesso, per un vecchio praticone come me, di incontrare nuovamente, in talune occasioni per l'ennesima volta, certe fonti e certe connesse questioni che si conoscono ormai da tanti anni e che portano spesso con sé anche il ricordo di maestri e di amici che ne fecero oggetto di discussione, se non addirittura di polemica, in libri e articoli da andarsi a ripescare golosamente in

biblioteca e da rileggere qua e là, non senza, talvolta, un pizzico di malinconia. È quanto mi è capitato, ad esempio, con il lungo saggio dedicato da G. Valditara all'esame di alcuni problemi suscitati da quella indomabile bisbetica che è tuttora la *lex Aquilia* (V. G., *Superamento dell'« aestimatio rei » ecc.*, su cui v. *retro* n. 8). Il giovane autore non può certo saperlo, e forse nemmeno immaginarselo, ma il cane mordace di Ulp. D. 9.2.11.5 si è incarnato nel ventesimo secolo in un mio carissimo e batteggiero boxer, nominato Maktub e morto dodicenne, del quale non mancai di parlare più volte a Jean Macqueron, allorché, impegnato nello studio dei « dommages causés par des chiens dans la jurisprudence romaine » (cfr. *Flores legum Scheltema* [1971] 133 ss.), si chiedeva perché mai Giuliano attribuisse la diretta responsabilità aquiliana solo a colui che il cane lo tenesse al guinzaglio (e non lo avesse trattenuto, potendo pienamente farlo, dall'azzannare lo schiavo altrui). Ma prescindiamo da Maktub, voglio dire dal testo di Ulpiano. All'inconsapevole Valditara rendo qui grazie anche per avermi fatto venire alla mente un'ipotesi interpretativa, del tutto al di fuori della materia aquiliana, che potrà anche essere qualificata originale, se qualche indisponente giovanotto non scoprirà trionfante che l'aveva formulata anche qualche domestico di Cuiacio, o che so io. Dunque, in Ulp. 1 *aed. cur.* D. 21.1.17.6 si riferisce che Celio Sabino ha sostenuto una certa tesi, che qui non importa riassumere, a proposito di uno schiavo « *qui se in Tiberim deiecerit* », dopo di che si dice: « *eadem probat (Caelius) et de eo, qui de ponte se praecipitavit* ». Pagine piuttosto divertite ha dedicato recentemente T. Giaro (in *Labeo* 36 [1990] 190 ss.) alla vistosa ripetizione del salto dal ponte e alla supposizione di chi, nella seconda frase, ha corretto « *de ponte* » in « *de monte* ». Bene, astenendomi dal seguire lo studioso nelle sue ulteriori ed elaborate argomentazioni, io mi permetto, indottovi dalla lettura di Ulp. D. 9.2.7.7 (« *si quis de ponte aliquem [servum] praecipitavit* »), di invitare i critici di D. 21.1.17.6 a dare uno sguardo, su suggerimento del Valditara (p. 344 s.) a Gai 3. 219, ove si legge: « *si quis alienum servum de ponte aut ripa in flumen proiecerit rell.* ». Domando: non può darsi che il *servus* « *qui se in Tiberim deiecerit* » abbia compiuto questa azione nel modo più ovvio (e perciò forse addirittura sottinteso), cioè « *de ripa* »? [A. G.].

15. Ho rivisto e riletto con emozione (non saprei esprimermi diversamente) le *Istituzioni di diritto romano* di Cesare Sanfilippo, nella ottava edizione curata ed aggiornata da A. Corbino ed A. Metro (Catania, Torre, 1992, p. XVIII-420). Non solo perché le ho viste materialmente nascere intorno al 1944-46 nei miei indimenticabili anni catanesi, ma anche perché unicamente e solo a Sanfilippo ho sottoposto, ricevendone garbate critiche ed amichevoli consigli, il primo schema (roba del 1949 o '50) di quel mio *Profilo* di diritto romano, che ho poi rielaborato (e non so se e quanto perfezionato) tantissime volte e che è tuttora riconoscibile nei tratti essenziali (quelli del « testo », non dell'apparato di note) del mio *Diritto privato romano*<sup>9</sup> (1992). La presente edizione dell'opera è un po' diversa in qualche particolare dalle precedenti, ma è, nella elegante semplicità della sua esposizione, sempre fortunatamente eguale a quella terza edizione del 1955, cui io dedica, nel primo fascicolo di questa rivista (*Due prefazioni*, in *Labeo* 1 [1955] 79 ss.) una « lettura ». La mia lettura prese più

precisamente spunto dalla prefazione del libro (nonché dalla prefazione dedicata da P. Voci alla terza edizione del suo analogo manuale), con particolare riguardo al fatto che essa era piuttosto polemicamente dedicata « *lectorī malevolo* » ed era volta a giustificare agli occhi di costui la elementarità del discorso svolto nelle pagine seguenti. Dato e non concesso che i lettori malevoli leggano col dovuto rispetto le pagine altrui prima di criticarle pubblicamente o di arricciare privatamente il naso davanti ai loro più o meno falsamente devoti scodinzolatori accademici, io mi permisi di osservare, anzi di replicare, da lettore non malevolo quale ero (avevo accolto infatti la prima edizione a stampa dell'opera in una collana di manuali da me diretta) che « il manuale del Sanfilippo è assai meno vago, superficiale e tenue di quanto l'autore, con la Premessa, vorrebbe prepararci a trovarlo ». Quanto allo « standard » di cultura generale degli studenti destinati a leggere le opere romanistiche, è vero: mentre Sanfilippo era fortemente pessimista, io ero invece, a quei tempi, piuttosto ottimista, quindi fiducioso che l'insegnamento sempre più approfondito del diritto romano potesse e dovesse contribuire ad elevarlo. Non potevo prevedere che di lì a qualche anno sarebbe intervenuta, in un clima di resa a scalmanate e grottesche istanze populistiche, quella che i due curatori di questa edizione dell'opera definiscono eufemisticamente (p. 4) « una improvvida riforma legislativa ». Ma a che parlarne, ed a che farci altro sangue amaro? « *Fuimus Troes, fuit Ilium et ingens / gloria Teucrorum* » (Verg. *Aen.* 2.325 s.). [A. G.]

16. È molto probabile che Arthur Schopenhauer abbia scritto le sue ironiche pagine nel massimo della serietà. Proprio nel massimo della serietà consiste, del resto, l'ironia. Certo è che il libriccino del grande filosofo su *L'arte di ottenere ragione esposta in 39 stratagemmi* (Milano, Adelphi, rist. 1992, p. 124, a cura e con commento di F. Volpi) è un raffinato capolavoro di ironia, che tutti, giusromanisti compresi, dovrebbero sempre avere a portata di mano (cfr. anche S. A., *Eristische Dialektik, oder die Kunst Recht zu behalten, in 38 Kunstgriffen dargestellt* [Zürich, Haffmans, 1983]). La prima cosa che si impara dalla lettura di questi « stratagemmi » è che la dialettica eristica comprende tutti i modi di disputare « *per fas et nefas* », comprese le mosse di astuzia e i così detti « colpi bassi », supremo dei quali è quello estremo costituito dal divenire offensivi, oltraggiosi, grossolani, quando ci si avvede di non avere più argomenti da opporre ad argomenti e di essere insomma dalla parte del torto (espediente che giustamente l'a., p. 64 ss., non numera come trentanovesimo, ma indica solo come « ultimo »). Non comprende invece, la dialettica eristica, le manovre alle spalle, la maldicenza, la diffamazione, la calunnia ed altri ignobili sistemi di killeraggio morale, che sono in certi ambienti « culturali » largamente praticati. Posti l'uno di fronte all'altro, in una partita che arieggia al « catch » piuttosto che alla « boxe », i due contendenti useranno possibilmente argomentazioni pacate, cercando di prevalere sulla base della forza intrinseca delle stesse, o tutt'al più sulla base della propria maggiore abilità espositiva. Ma, se le cose si mettono male, ecco, per esempio, il consiglio di suscitare irritazione, e quindi squilibrio raziocinante, nell'avversario (stratagemma n. 8); oppure di sviare il discorso avverso come fanno i « matadores » con la così detta « veronica » (strat. n. 18); o anche di ricorrere all'au-

torità di grandi autori, noti o ignoti al contraddittore, per intimidirlo con opportune citazioni in latino o in greco (strat. n. 30, con l'avvertenza, cfr. p. 53, che « all'occorrenza, le autorità si possono non solo distorcere, ma addirittura falsificare o perfino inventare »); o eventualmente di bollare la tesi contraria col ricondurla ad una categoria diffamata (strat. n. 32: « questo è manicheismo », « questo è panteismo » e, perché no?, « questo è positivismo storicistico », « questo è marxismo », « questo è interpolazionismo »); o, almeno almeno, di sconcertare, sbigottire l'avversario con sproloqui senza senso, ma pronunciati con serietà estrema (strat. n. 36, con chiara allusione al disprezzatissimo Hegel). Potrei continuare a lungo, ma, se lo facessi, distoglierei il lettore dalla curiosità di andarsi a leggere tutto il libretto; non tanto per edursi meglio circa l'arte di aver ragione, quanto per indursi a un esame di coscienza in ordine alle poche o molte volte in cui abbia avuto ragione in una disputa esclusivamente per effetto di uno stratagemma dialettico. [A. G.]